

Agenzia delle Entrate
Ufficio _____
Cap. __Citta_____

Regione _____
Ufficio _____
Via _____
Cap: __Città__ - __

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ___/___/___ residente in _____ Via _____ n. __ domiciliato per il presente atto presso lo studio dell'Avv. _____ in _____ Via _____ n, __

Premesso che

1. Il sottoscritto _____ in quanto libero professionista esercente l'attività _____ ha fatto una serie di versamenti non dovuti all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di _____ a titolo di imposta regionale sulle attività produttive;
2. In particolare egli ha erroneamente versato a tale Ufficio
 - in data _____ a titolo di saldo IRAP per l'anno 20__ l'importo di € _____ = (doc.1);
 - in data ___/___/___ a titolo di primo acconto IRAP per l'anno 20__ l'importo di € __, __ = (doc.1);

Il tutto per un importo complessivo di € _____ =.

Considerato che

1. Nella specie in esame non si ravvisano i presupposti legittimanti l'imposizione al tributo Irap, trattandosi di attività caratterizzata dalla presenza di due particolari connotati:
 - l'intuitu personae;
 - la prestazione personale di carattere professionale, insostituibile, dell'odierno istante rispetto ad ogni tipo di incarico conferitogli
2. Non potendo sussistere il presupposto oggettivo, di cui all'art.2 del D.lgs 446/97, ovvero sia un valore aggiunto prodotto da un'attività autonomamente organizzata ne discende per il professionista _____ l'inesistenza totale di quella obbligazione tributaria dallo stesso assolta, perché erroneamente ritenuta dovuta;
5. Sul punto oggetto della presente domanda sussiste ormai un indirizzo giurisprudenziale costante nel senso favorevole all'istante radicato sui principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10 - 21 maggio 2001, n. 156.

Si ricordi che nella sentenza 156 cit. la Corte Costituzionale interpretando letteralmente il disposto del D.Lgs 446/97, ha affermato che:

1^ L'IRAP è una imposta reale;

2^ Il presupposto dell'IRAP è dato da una manifestazione di capacità contributiva - costituita dalla sussistenza di un valore aggiunto - prodotta da una attività autonomamente organizzata ai sensi del disposto di cui all'art. 2, primo comma, del D.lgs 446/97, laddove è espressamente previsto che l'IRAP si applica "all'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi";

3^ L'IRAP per avere, appunto, tale carattere di realtà colpisce un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte da cui deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura concorrono alla sua creazione;

4^ L'IRAP ai sensi dell'art.2 del D. lgs 446 cit. risulta inapplicabile alle attività prive del requisito dell'autonoma organizzazione di capitali e/o lavoro.

Quindi, sempre secondo i Giudici della Consulta "... nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce **questione di mero fatto** – risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art.2, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazioni di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa ..." (corsivo nostro n.d.r).

6. Le Commissioni tributarie chiamate, nel merito, a pronunciarsi su controversie identiche alla presente - adeguandosi ai principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 156 cit.- hanno accolto le doglianze e/o censure mosse dai liberi professionisti ed hanno condannato l'Amministrazione Finanziaria a rimborsare agli stessi l'imposta indebitamente versata con le maggiorazioni di legge .
7. A questo punto va comunque detto che le predette Commissioni Tributarie nella parte motiva delle sentenze i cui estremi di seguito sono riportati (Prima Sezione di Trento 5 Luglio - 2 Ottobre 2001 n 101/01/01, Quarta sezione di Piacenza del 8 -11 Ottobre 2001 n. 49/4/2001; Quarta sezione di Piacenza del 4 Febbraio 2002 n.5, Quinta sezione di Parma 14 Novembre 2001 sentenza, n.65 e 66 del 14/11/2001; seconda sezione CTP di Firenze sentenza n.9 del 06/03/2002; Sezione L CTP di Milano sentenza n.38 del 05/03/2003; **CTR** Toscana sez. VI sent. n. 91 del 07/02/2003; **CTR** Emilia Romagna sez.XXXV sent. N. 11 del 13/03/2003; **CTR** Emilia Romagna sez.XXXV sent. n. 26 del 18/03/2003; CTP di Lucca sez. VIII sent. n.258 del 26/11/01; CTP di Parma sez.VIII sent. n. 12 del 22/03/2002 CTP di Roma sent. n. 328 del 19/07/2002; CTP di Bologna sent.421/21/08/2003; **CTR** Emilia Romagna sent 34 del 03/11/2003; **CTR** Emilia Romagna sent 36 del 03/11/2003; CTP di Siracusa sent. 133 del 25/09/2003; CTP di Brescia sent. n 134 del 22/07/2003; **CTR** Lazio sent 50 del 17/07/2003; CTP di Firenze sent. 77 del 03/07/2003; CTP di Macerata sent. 21 del 24/06/2003) hanno giustamente puntualizzato che:
 - a) il Legislatore ha individuato quale indice di capacità contributiva e, quindi, quale presupposto dell'imposizione, il valore aggiunto prodotto dalle attività organizzate autonomamente;
 - b) ai sensi dell'art.2 del D. lgs 446/97 deve essere assoggettata a tassazione unicamente l'attività svolta dal professionista in maniera organizzata ovvero sia quell'attività che viene svolta tramite un'organizzazione che sia tale da produrre, da sola, quella novella ricchezza atta a giustificare il prelievo fiscale.
Ricchezza che deve prodursi prescindendo dalla prestazione intellettuale del professionista che organizza le risorse medesime;
 - c) non è assoggettabile ad IRAP, quindi, il professionista autonomo che è indispensabile allo svolgimento della propria attività, nonostante il dispiego di mezzi e di capitale;
 - d) di converso è attività organizzata quella attività che può essere esercitata in assenza del professionista.
- 9 I Giudici di Parma -Quinta sezione, 14 Novembre 2001 n. 64/05/01, analizzando il caso di un professionista che si serviva di un dipendente hanno ritenuto- sempre sulla scorta della sentenza 156/2001- inesistente il presupposto per l'applicazione dell'imposta.
I su menzionati Giudici, nella sentenza sopra ricordata, analizzando e confrontando, rispetto alla situazione concreta, la presenza del dipendente e il valore dei beni strumentali hanno ritenuto che ciò, globalmente, non poteva essere considerato "una struttura organizzativa di rilievo".
In sostanza è stata accolta la tesi che rimarcava questi concetti:
 - 1^ la struttura, anche in presenza di un dipendente, può rimanere sempre elementare;
 - 2^ per essere rilevante ai fini IRAP, la struttura deve essere, rispetto alla stessa prestazione intellettuale del professionista, in grado di produrre da

sola ed autonomamente quella novella ricchezza atta a giustificare il prelievo fiscale.

*** **

- 10) In ogni caso il presupposto per l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive consiste nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni ovvero alla prestazione di servizi ex art. 2 del d.lgs n.446/97;
- 11) l'Irap si applica sul valore aggiunto globale della produzione determinato sulla base della differenza tra ricavi e acquisti;
- 12) l'ambito di applicazione di tale imposta consiste nella cessione di beni e/o nelle prestazioni di servizi e/o nell'esercizio di impresa, arti e professioni;
- 13) l'Irap è un'imposta applicata in misura proporzionale sulla base imponibile;
- 14) Le caratteristiche strutturali dell'Irap pur non essendo coincidenti, presentano delle "marcate" similarità con le caratteristiche strutturali dell'imposta sul valore aggiunto per quanto concerne requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ed alla proporzionalità dell'aliquota,
- 15) l'art.33 della VI direttiva IVA numero 77/388 CEE del 17 maggio 1977, vieta agli Stati membri di introdurre qualsiasi imposta, diritto o tassa che abbia carattere d'imposta sulla cifra d'affari;
- 16) il decreto legislativo 466/1997 istitutivo dell'Irap si configura, quindi, in palese contrasto con l'art.33 della VI direttiva

*** **

Tutto ciò premesso e considerato il professionista, _____, come sopra domiciliato

Chiede che

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di _____ voglia, in accoglimento della presente istanza, disporre ai sensi dell'art.38, comma 1, del D.P.R. 29/09/73, n.602, il rimborso dell'imposta indebitamente versata pari ad € _____ oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di di ogni singolo versamento al saldo per i motivi di cui in narrativa.

Si producono in allegato:

1. Copia versamenti effettuati (docc 1- 2);

_____li, ___/___/____

(Firma del richiedente) _____